

**14. Circolare Ministero Sanità (Direzione Generale Servizi Medicina Sociale - Div. III)  
31 gennaio 1983, n. 7 - Prot. n. 500.3/Med. Sport - D.M. 18 febbraio 1982 "Norme per la  
tutela sanitaria della attività sportiva agonistica" (\*).**

Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti circa l'interpretazione e l'applicazione del Decreto Ministeriale in oggetto. A tale proposito si prende atto anzitutto dell'urgente necessità, sollecitata dalle Regioni, della emanazione del Decreto Ministeriale concernente la tutela sanitaria dell'attività sportiva *non agonistica*, quale necessario completamento del Decreto Ministeriale di cui sopra (rif. D.P.R. 13 Agosto 1981 - art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e art. 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833).

Al riguardo si assicura che è preciso impegno di questo Ministero, sentite le Regioni, provvedere alla sua emanazione al più presto possibile.

Come è noto la tutela sanitaria delle attività sportive e la medicina dello sport rientrano tra le competenze delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 833/78.

Il D.M. in oggetto, nell'ambito dell'obiettivo indicato dall'art. 2 della stessa legge di riforma e ai sensi dell'art. 5, ultimo comma della legge 33/80, ha stabilito i criteri tecnici generali volti a tutelare la persona che svolge attività sportiva agonistica, mentre le modalità operative vengono fissate dalle Regioni di intesa con il CONI.

La maggior parte delle difficoltà interpretative pervenute, hanno avuto per oggetto soprattutto l'identificazione dei limiti e delle caratteristiche dell'attività sportiva agonistica.

Al riguardo si fa presente che tale attività non è stata definita con il D.M. in oggetto,

poiché la Commissione Tecnica consultiva ha ritenuto che essa non potesse essere definita in termini tecnico-giuridici appropriati e univoci per tutti gli sport ed ha optato per l'opportunità di attribuire alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. il compito di identificare i confini entro i quali l'attività sportiva assume la configurazione di agonistica.

Nello stabilire i criteri tecnici generali di cui al D.M. in oggetto, si è fatto tuttavia riferimento ad una precisa interpretazione di quella che è la componente agonistica nell'ambito delle singole attività sportive.

Essa deve intendersi come quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e soprattutto in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello Nazionale, per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello.

L'attività sportiva agonistica non è quindi sinonimo di competizione.

L'aspetto competitivo, infatti, che può essere presente in tutte le attività sportive, da solo non è sufficiente a configurare nella forma agonistica una attività sportiva.

In merito alla qualificazione agonistica dei propri atleti si allega pertanto il prospetto riassuntivo, relativo alle determinazioni delle Federazioni Sportive Nazionali (All. 1).

Gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. sono stati invitati a trasmettere a questo Ministero le indicazioni concernenti la qualificazione agonistica dei propri atleti.

(\*) Circolare indirizzata: ai Presidenti delle Giunte Regionali delle Regioni a statuto ordinario e speciale, ai Presidenti delle giunte Provinciali di Trento e Bolzano, agli Assessori regionali alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale, agli Assessori provinciali alla sanità delle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero della Pubblica Istruzione - Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva, al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Per accedere agli accertamenti sanitari di cui al D.M. in oggetto, gli atleti devono presentare alle strutture preposte dalla Regione di residenza una richiesta conforme al facsimile (All. 2) da cui risulti la qualifica di agonista.

Dette strutture provvedono agli accertamenti sanitari previsti dal D.M. e al rilascio della relativa certificazione.

I moduli di richiesta sono forniti secondo le modalità concordate a livello regionale ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 33/80.

Un'altra difficoltà emersa ha riguardato l'esatta identificazione dei medici di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 33/80, per quanto concerne i medici della Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.).

Per "medici della F.M.S.I." bisogna intendere coloro che lo statuto della federazione stessa definisce "soci ordinari" e cioè medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport o dell'attestato ministeriale di cui alla legge n. 1099/71.

Tali medici, dipendenti o convenzionati, nel rispetto delle norme emanate dalle regioni, possono effettuare gli accertamenti sanitari di cui al D.M. 18.2.1982. Il dettato dell'art. 5 sopra ricordato stabilisce che tali accertamenti vengono effettuati oltre che dai medici della F.M.S.I. anche dal personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate "con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il C.O.N.I. e sulla base di criteri generali che saranno adottati con decreto del Ministro della Sanità".

Spetta alle regioni, nell'ambito della propria autonomia prorammativa, considerare prioritariamente l'utilizzo dei centri e ambulatori di medicina dello sport della, o già, della Federazione Medico Sportiva Italiana.

A chiarimento dell'art. 2, si fa presente inoltre che, nell'ambito del controllo dell'idoneità specifica di cui all'art. 1, è compresa anche la valutazione dell'idoneità relativa all'età e al sesso, tenuto conto di eventuali indicazioni stabilite al riguardo dalle Federazioni Sportive Nazionali e, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, dal Ministero della Pubblica Istruzione (es.

senso maschile per il pugilato ed età non inferiore ad anni 10 per la scherma).

Per tale valutazione erroneamente sono state richieste indagini cliniche o strumentali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal D.M. in oggetto, per cui si ritiene opportuno ribadire che per tale valutazione sono sufficienti gli accertamenti previsti dal detto D.M.

Per attività sportive non contemplate nelle Tabelle A e B del D.M. in oggetto, al momento attuale si intendono:

— paracadutismo civile: accertamenti previsti per i tuffi;

— foot-ball americano: accertamenti previsti per il rugby.

Sono da considerare attività sportive agonistiche il volo a vela e il volo a motore, i cui accertamenti sanitari sono regolati dalle norme del codice e del Regolamento della Navigazione aerea.

Nel caso di un atleta che pratici più sport, fermo restando quanto disposto dal 4° e 5° comma dell'art. 3, per quanto concerne la tipologia della visita, devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità per ogni sport praticato.

È opportuno ricordare (riferim. lettera F delle note esplicative allegate al decreto) che per gli sport sotto elencati:

— automobilismo

— motonautica

— sci (alpino, fondo, combinata, bob, slittino, salto)

fermo restando l'obbligo del certificato di idoneità, i regolamenti sanitari delle Federazioni Sportive Nazionali ed Internazionali prevedono quale "condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche" un libretto sanitario, già in possesso dell'atleta, in cui devono essere riportati da parte del medico visitatore alcuni dati contenuti nelle schede di valutazione medico-sportiva di cui all'art. 4.

È noto che agli effetti della partecipazione ad attività agonistiche la validità del certificato di idoneità non deve necessariamente coincidere con la durata della tessera annuale di

affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Nel sottolineare la necessità che la società sportiva di appartenenza, cui spetta l'obbligo della conservazione dei certificati di idoneità, ne controlli la data di scadenza ai fini del rinnovo, si precisa che il dissociare il momento del tesseramento da quello della certificazione sanitaria, mentre consente una migliore operatività nella tutela sanitaria, permette di evitare, come è stato fatto notare da più parti, che lunghe liste di attesa compromettano la possibilità di partecipazione degli atleti alle attività agonistiche. A tale proposito si evidenzia l'opportunità di concordare in sede regionale l'ordine di successione delle visite di idoneità suddivise per sport.

Per quanto riguarda gli allegati al D.M. si fa presente che:

a) nell'allegato n. 1 non è stata inserita la tabella IRI (riferim. lettera B delle note esplicative);

b) nell'allegato n. 2 (schede di valutazione medico-sportiva A e B), sono stati rilevati errori di stampa ed omissioni.

In attesa della ristampa sulla G.U. si coglie l'occasione per inviarne una nuova copia corretta e completa (all. a) e all. b)) con invito a volerla sostituire a quella attualmente allegata al decreto.

Si precisa infine che per esecuzione dell'E.E.G. "nel corso della prima visita" si intende che tale esame deve essere effettuato in occasione del primo tesseramento dell'atleta e che di conseguenza non si effettua nel caso di atleti già tesserati.

Si ritiene, concludendo, opportuno ricordare che anche per gli sportivi professionisti, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per quanto attiene alla tutela sanitaria, valgono le stesse norme previste per l'attività sportiva agonistica dal D.M. 18.2.1982, oggetto della presente circolare.

IL MINISTRO  
F.to Altissimo

#### ALLEGATO I

#### **Determinazioni pervenute da parte delle Federazioni sportive nazionali circa la qualificazione di "attività sportiva agonistica".**

- *Omissis* - (\*)

(\*) Non si riporta l'allegato I perché alcune determinazioni sono state successivamente modificate. Per l'elenco aggiornato si vedano le "Tavole riassuntive" al Capitolo III.

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI  
RICHIESTA DI VISITA MEDICO-SPORTIVA  
PER L'IDONEITÀ ALLA PRATICA AGONISTICA  
(D.M. Sanità 18.2.1982)

REGIONE ..... DATA .....

La Società sportiva .....

affiliata al Federazione Sportiva Nazionale  
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI

chiede per il proprio atleta

nato a ..... il .....  
residente a ..... Via ..... n. ....  
una visita medico-sportiva per l'idoneità alla pratica agonistica  
dello sport .....

prima affiliazione

rinnovo

SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE

\_\_\_\_\_  
Firma del Presidente  
e Timbro della Società sportiva

(compilare a macchina o stampatello)

(tagliando da staccare)

spazio riservato alla Regione